Lombardia

Legge regionale 10 agosto 2001 - n° 13, Art. 7
Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.
5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
6. La DGR indica incrementi di isolamento acustico per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata per l'accesso alle maggiorazioni "Differenziale di qualtà aggiuntiva"

Marche

Nuove indicazioni per i requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5-12-1997)
La Regione Marche con la Deliberazione n° 809 del 10-07-2006 ha modificato la propria legislazione in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici.

Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28, Art. 20
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/ 1995.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l'edificio la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa

richiesta.

5. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.
6. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immbile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a penadi decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Per la Regione ***Marche*** segnaliamo anche la ***DGR n° 896 del 24-06-2003*** pubblicata sul BUR n° 62 del 11-07 2003. La deliberazione, nel paragrafo relativo all'isolamento acustico degli edifici, richiede espressamente la realizzazione di calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi e, per determinati edifici, impone il relativo collaudo in opera.

Delibera 990 del 13-09-2007 Contributi per materiali fonoassorbenti edifici scolastici

Puglia

Legge Regionale 12 febbraio 2002, n°. 3, Art. 15
Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici

1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

Umbria

Legge Regionale n° 08 del 6-6-2002, Art. 15

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457, devono essere corredati , sulla base di criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'art. 3 comma 2, del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal DPCM 5-12-1997 e dei regolamenti comunali.
2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni di progetto.

Altre leggi regionali

Altre leggi regionali in materia di rumore, che però non considerano i requisiti acustici passivi degli edifici, sono:

Emilia Romagna	Legge Regionale n. 15 del 2001
Lazio	Legge Regionale n. 18 del 3 agosto 2001
Liguria	Legge Regionale n. 12 del 20 marzo1998
Piemonte	Legge Regionale n. 53 del 20 ottobre 2000
Toscana	Legge Regionale n. 89 del 1 dicembre 1998
Veneto	Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999